



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

ALLEGATO "C"
ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 106 DEL 30/08/2017

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Al Presidente del Consiglio Comunale di Gela

Oggetto : Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 1920 del 17-07-2017 relativo all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie art.11 DL n.50/2017 convertito con Legge n.96/2017.

In data 08/08/2017 con Protocollo n.91192 è stato richiesto il parere sulla proposta di Deliberazione di C.C. n.1920/2017, trasmesso dallo Staff del Consiglio Comunale - Ufficio di Presidenza.

PREMESSO

- Che l'articolo 11 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del D.L. n.50 del 201, convertito con modificazioni della L.21/06/2017 n.96, prevede per i Comuni di disporre entro il 31/08/2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- Che risultano pendenti agli atti del Servizio Contenzioso del Settore Tributario, quelli riportati e meglio specificati nella delibera di cui all'oggetto;
- Che l'articolo 11 al comma Ibis disciplina una facoltà per l'ente locale ovvero quella di disporre la definizione agevolata nelle quali siano parte gli enti locali e, nel caso intendesse prevedere la definizione agevolata, l'Ente debba procedere con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, pertanto necessita di utilizzare l'art.52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplinando la definizione agevolata tramite un regolamento approvato dall'organo consiliare.

CONSIDERATO

- Che la definizione agevolata rappresenta per l'ente, oltre alla riduzione dei contenziosi in essere, l'opportunità di incassare nel più breve tempo possibile somme ad oggi non riscosse; per il debitore, invece, l'opportunità della considerevole riduzione del debito grazie alla esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definite;
- Che il regolamento, che deve essere approvato dall'organo consiliare, è fortemente legato a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- Che per rendere più agevole ed invogliare il contribuente ad aderire alla definizione agevolata, la commissione ha ritenuto opportuno in sede di esame del regolamento rivisitare alcuni articoli e commi proponendo al Settore Tributi due emendamenti:

L'Articolo 5 – Perfezionamento della definizione agevolata. Al Comma 1. Sono stati ripresi in esame le scadenze e le percentuali.

L'Articolo 6 - Diniego della definizione. Al Comma 1. I componenti sollevano il problema che il



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di cui viene previsto dopo il pagamento di tutte le rate.

Il rigetto deve essere dato entro 60 giorni dalla data di presentazione della definizione agevolata anche per garantire quanto previsto nell'art.4 – Importi dovuti, in modo particolare nei commi 3-4-6 e 7.

VISTO

L'allegato regolamento al presente atto composto da 8 articoli;

VISTO

Il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.12 L.R. 30/2000 espresso dal Dirigente Settore Tributario Dottoressa Maria Morinello

VISTO




Il parere favorevole reso dal Responsabile Finanziario dell'Unità di Progetto Bilancio Dott. Alberto De Petro in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente Settore Tributario Dottoressa Maria Morinello in merito agli emendamenti proposti dalla III Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica con nota R.I.N.G.0096145 del 29/08/2017 all'indirizzo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio .

La III commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica esprime **parere favorevole.**

Gela, 30/08/2017

Il Presidente'	Vice Presidente	I Componenti
		
.....		
.....		